



PARERE MOTIVATO

n. 41 del 10 Marzo 2014

(odg 4 del 10 Marzo 2014)

OGGETTO: Comune di Marano di Valpolicella (VR)
Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio.

**L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR 23 del 21.01.2014;
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV).
- DATO ATTO** che:
- Il Comune di Marano di Valpolicella ha approvato con DGC n. 46 del 22.07.08 il "Documento Preliminare e lo schema di accordo di pianificazione", ai sensi dell'art. 15 della legge urbanistica regionale, per la formazione del piano di assetto del territorio comunale.
- Il Comune ha sottoscritto l'accordo di pianificazione in data 2.03.09 e, in applicazione dell'art. 5 della legge urbanistica regionale 11/2004, è stata avviata la fase di concertazione e partecipazione con gli enti territoriali e le Amministrazioni interessate alla tutela degli interessi pubblici coinvolti nella redazione del P.A.T., oltre che con le associazioni economiche, sociali e politiche portatrici di interessi diffusi nel territorio comunale, mediante incontri di lavoro e pubbliche assemblee. Come dalla documentazione presentata il Comune ha espletato la fase di concertazione e partecipazione ai fini della redazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale ai



sensi dell'art. 15 della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 e successive modificazioni, prendendo atto degli esiti dell'avvenuta concertazione e valutando le comunicazioni ed i contributi – diversamente pervenuti – da parte degli enti, amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, intervenuti alla concertazione, anche con DGC n. 97 del 5.12.13.

Con DCC n. 15 del 27.09.12, il comune adotta il Piano di Assetto del Territorio Comunale secondo quanto previsto dall'art. 15 della LR n. 11 del 23.04.04.

L'avviso dell'avvenuta adozione del Piano è stato affisso all'albo pretorio del Comune e della Provincia, pubblicato nel BURV n.86 del 19.10.12, nel sito Web e nei quotidiani "L'Arena" dell'11.11.12 e "Il Corriere del Veneto" del 9.11.12.

Come emerge dalla dichiarazione Responsabile del Procedimento, al comune sono pervenute complessivamente n. 27 osservazioni, delle quali 6 attinenti questioni ambientali.

ESAMINATA la documentazione trasmessa dall'Autorità procedente con le note:

- n. 2184 del 22/03/2013
- n. 8777 del 24/12/2013;
- n. 1012 del 12/02/2014;

VISTA la relazione istruttoria tecnica pratica n. 66/2014 svolta in ordine al documento di Valutazione di Incidenza Ambientale.

VISTA la relazione istruttoria tecnica n. 4 esaminata dalla Commissione Regionale VAS in data 10 Marzo 2014 predisposta dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV della suddetta struttura.

VISTA la dichiarazione del Responsabile del Procedimento sottoscritta in data 12.02.2014, dalla quale si riporta:

- a seguito dell'adozione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Valpolicella, avvenuta con Deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 27 Settembre 2012, sono pervenute n. 29 osservazioni ciascuna comprendente molteplici argomenti;
- gli argomenti aventi attinenza con questioni ambientali sono stati estrapolati da n. 6 osservazioni, per un totale di n. 65 sub-argomentazioni. Come evidenziato nel prospetto allegato le osservazioni contenenti questioni ambientali sono la n. 15 (prot. n. 9297 del 18.12.2012), n.17 (prot. n. 9300 del 18.12.2012), n. 18 (prot. n. 9302 del 18.12.2012), n. 25 (prot. n. 9365 del 19.12.2012), n. 26 e 27 (prot. n. 9469 del 21.12.2012), n. 29 (prot. n. 1772 del 07.03.2013). Si specifica che le osservazioni n. 26 e 27 costituiscono disaggregazione della medesima osservazione;
- Nel prospetto sopraccitato sono evidenziati il numero progressivo, il soggetto, la sintesi dei contenuti, il parere del Valutatore e la proposta di controdeduzione dell'Amministrazione;
- L'osservazione n.8 pervenuta dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, è stata considerata come un parere da recepire preventivamente alla definitiva approvazione del PAT, unitamente ai pareri del Servizio Forestale Regionale di Verona e della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, dei quali trasmette quadro riepilogativo.

VALUTATE le osservazioni dichiarate aventi attinenza a questioni ambientali, per le quali si riporta lo seguente schema di sintesi:



Oss. al PAT N°	prot.	Data di arrivo	Soggetto proponente	Sintesi della proposta	Valutazione del redattore della VAS	Valutazione dell'Amministrazione
8	9144	12/12/2012	Soprintendenza per i beni archeologici	Controllo dei siti archeologici e proposta di normativa specifica.	L'osservazione della Soprintendenza è sicuramente CONDIVISIBILE ed ACCOGLIBILE . In attesa che un apposito PI, di concerto con la competente Soprintendenza, possa individuare in maniera dettagliata i probabili siti illustrati nella nota della Soprintendenza Archeologica il 13 novembre 2009 prot. dr 1827 si consiglia di esplicitare l'elenco facendo riferimento specifico alla nota nelle norme. In ogni caso l'adeguamento grafico sarà redatto alla fine del PAT.	L'osservazione della Soprintendenza è sicuramente CONDIVISIBILE ed ACCOGLIBILE . In attesa che un apposito PI, di concerto con la competente Soprintendenza, possa individuare in maniera dettagliata i probabili siti illustrati nella nota della Soprintendenza Archeologica il 13 novembre 2009 prot. dr 1827 si consiglia di esplicitare l'elenco facendo riferimento specifico alla nota nelle norme. In ogni caso l'adeguamento grafico sarà redatto alla fine del PAT.
15				Osservazioni varie che vengono di seguito disaggregate.	Le osservazioni espresse trovano puntuale valutazione nelle tabelle seguenti	si condivide la valutazione del redattore
15 f	9297	18/12/2012	Terra Viva a firma del Presidente Marcello Vaona	Destinare una superficie di biodiversità del 10% per i nuovi vigneti.	NON PERTINENTE in quanto gli indirizzi specifici delle zone agricole è demandata al PI.	NON PERTINENTE in quanto gli indirizzi specifici delle zone agricole è demandata al PI.
15 g				Introduzione del concetto di biodistretto agricolo	NON PERTINENTE in quanto gli indirizzi specifici delle zone agricole è demandata al PI.	NON PERTINENTE in quanto gli indirizzi specifici delle zone agricole è demandata al PI.
17	9300	18/12/2012	Bonato / Damoli / Stevanoni e altri	Le osservazioni sono state disaggregate nelle tabelle seguenti:		
17_4				Mancata realizzazione della relazione ambientale.	NON PERTINENTE in quanto il PAT non avrebbe potuto essere adottato senza tale relazione. La verifica è facilmente riscontrabile visitando il sito del Comune dove si può trovare la relazione relativa alla valutazione della compatibilità ambientale.	L'intero complesso delle osservazioni ricalca pressoché interamente osservazioni già esaminate. Si rimanda all'analisi del redattore del PAT che ben le ha inquadrato ed alla relative risposte dell'amministrazione
17_5				Mancanza di informazione.	NON PERTINENTE in quanto sono state svolte ben cinque assemblee pubbliche.	L'intero complesso delle osservazioni ricalca pressoché interamente osservazioni già esaminate. Si rimanda all'analisi del redattore del PAT che ben le ha inquadrato ed alla relative risposte dell'amministrazione
17_12				Valpolicella patrimonio dell'umanità.	NON PERTINENTE in quanto non è compito del PAT intraprendere tale strada, anche se condivisibile in linea di principio.	L'intero complesso delle osservazioni ricalca pressoché interamente osservazioni già esaminate. Si rimanda all'analisi del redattore del PAT che ben le ha inquadrato ed alla relative risposte dell'amministrazione



Oss. al PAT N°	prot.	Data di arrivo	Soggetto proponente	Sintesi della proposta	Valutazione del redattore della VAS	Valutazione dell'Amministrazione
18	9302	18/12/2012	Valpolicella 2000 a firma del Presidente Daniele Todesco	64 osservazioni suddivise a seguire per categorie	Per facilità di valutazione i punti riguardanti l'osservazione sono stati suddivisi in categorie	si condivide la valutazione del redattore
18_1				Mancanza di partecipazione.	L'osservazione è NON PERTINENTE , dal momento che sono state attuate tutte le procedure di consultazione. Prova ne sono le osservazioni qui proposte che sono frutto della disponibilità dei documenti opportunamente consultati. E' da sottolineare inoltre che l'osservante ha già prodotto le sue valutazioni anche in fase di concertazione.	si condivide la valutazione del redattore
18_3				VAS senza partecipazione.	L'osservazione è NON PERTINENTE , dal momento che sono state attuate tutte le procedure di consultazione. Prova ne sono le osservazioni qui proposte che sono frutto della disponibilità dei documenti, opportunamente consultati.	La VAS è stata condotta secondo le procedure di legge, ed in particolare sottoponendo i documenti ambientali a tutti gli enti aventi competenza in materia ambientale
18_4				Esclusione a priori dell'associazione e Valpolicella 2000 e delle associazioni ambientaliste.	L'osservazione è NON PERTINENTE , dal momento che sono state attuate tutte le procedure di consultazione. Prova ne sono le osservazioni qui proposte che sono frutto della disponibilità dei documenti, opportunamente consultati.	L'osservazione è priva di fondamento dacché il Documento Preliminare prima e l'intero PAT è stato reso consultabile (ed ancora lo è) sul sito web comunale, è stato illustrato in molte assemblee pubbliche e ben conosciuto dai cittadini. La stessa associazione, che conta qualche iscritto (in quantità inferiore a 10) è ben informata del PAT tant'è vero che ha presentato osservazioni avendo potuto regolarmente accedere a tutti i documenti
18 -14				Mancanza di un censimento vaj.	L'osservazione NON E' PERTINENTE in quanto la carta idrogeologica del quadro conoscitivo indica tutti i vai cartografati dalla CTR.	si tratta di osservazioni molto tecniche e specifiche per la risposta alle quali si rimanda al redattore
18 -15				Mancanza di indicazione di edifici monumentali.	L'osservazione risulta NON PERTINENTE in quanto le chiese menzionate sono inserite all'interno di centri storici. Data la limitata scala sarà compito del PI individuare, attraverso lo strumento delle scheda, ogni edificio.	si tratta di osservazioni molto tecniche e specifiche per la risposta alle quali si rimanda al redattore
18 - 20				Mancanza mappatura delle sorgenti.	L'osservazione NON E' PERTINENTE . n quanto la mappatura delle sorgenti è stata redatta su informazioni della cartografia alfanumerica, da indicazioni fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale e da puntuali sopralluoghi.	si tratta di osservazioni molto tecniche e specifiche per la risposta alle quali si rimanda al redattore
18 - 21				Mancanza delle segnalazioni delle zone umide.	L'osservazione NON E' PERTINENTE in quanto la carta è stata desunta dalla carta tecnica regionale alfanumerica a da puntuali sopralluoghi.	si tratta di osservazioni molto tecniche e specifiche per la risposta alle quali si rimanda al redattore



18 - 26	Mancanza mappatura alberi monumentali e grandi alberi.	L'osservazione risulta NON PERTINENTE in quanto non solo la relazione di progetto, ma anche e soprattutto l'art. 26 delle NTA tratta di tali elementi e demanda al PI lo studio e la catalogazione approfondita.	si tratta di osservazioni molto tecniche e specifiche per la risposta alle quali si rimanda al redattore
18 - 28	Insufficiente attenzione alla dimensione archeologica.	L'osservazione risulta NON PERTINENTE infatti nella carta delle trasformabilità 4.2. emerge che il monte Castellon è segnalato come Ambito territoriale cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, per la presenza di siti archeologici. Il PAT demanda al PI la sua valorizzazione.	si tratta di osservazioni molto tecniche e specifiche per la risposta alle quali si rimanda al redattore
18 - 29	Mancanza di riferimento alla Grotta Solinas.	L'osservazione risulta NON PERTINENTE , perché trova la sua risposta negli articoli delle NTA relativi alle invariati di natura ambientale e paesaggistica che rimandano al PI uno studio accurato dei luoghi.	si tratta di osservazioni molto tecniche e specifiche per la risposta alle quali si rimanda al redattore
18 - 30	Mancanza di riferimento dell'arcipelago preistorico.	L'osservazione risulta NON PERTINENTE , perché trova la sua risposta negli articoli delle NTA relativi alle invariati di natura ambientale e paesaggistica che rimandano al PI uno studio accurato dei luoghi.	si tratta di osservazioni tecniche e specifiche per la risposta alle quali si rimanda al redattore. In ogni caso, la previsione del parco in tutta la zona ad ovest del Comune è perfettamente in linea con una possibile ed auspicabile valorizzazione della grotta Solinas, ubicata nel Comune confinante di Fumane
18 - 31	Mancanza di riferimento della valle dei Progni.	L'osservazione risulta NON PERTINENTE , perché trova la sua risposta negli articoli delle NTA relativi alle invariati di natura ambientale e paesaggistica che rimandano al PI uno studio accurato dei luoghi.	si tratta di osservazioni molto tecniche e specifiche per la risposta alle quali si rimanda al redattore
18 - 32	Mancanza di riferimenti per i vincoli legati al consorzio Adige/Garda e rio della presa.	L'osservazione del vincolo legato al consorzio Adige / Garda risulta NON PERTINENTE in quanto il vincolo è compreso in quello per l'idrografia principale / Servitù idraulica R.D. 368/1904 espresso nella tav 1 .	si tratta di osservazioni molto tecniche e specifiche per la risposta alle quali si rimanda al redattore
18 - 37	Sommatoria impatti.	L'osservazione risulta NON PERTINENTE infatti è da sottolineare che nell'ambito del territorio comunale di Marano di Valpolicella si riscontrano elementi che impattano nei confronti dell'ambiente tali da non determinare soglie cumulative significative. Ciò a fronte della situazione attuale, come nei confronti delle valutazioni di previsione a seguito dell'approvazione ed entrata in vigore del Piano di Assetto del Territorio (PAT). Merita un cenno, un argomento significativo che, però, non attiene alle competenze del Piano di Assetto del Territorio (PAT): l'insediamento minerario Cementi Rossi. Tale tematica, infatti, è di competenza diretta di organi superiori a quello comunale.	si tratta di osservazioni molto tecniche e specifiche per la risposta alle quali si rimanda al redattore



18 - 38			Vincolo del Progn.	L'osservazione risulta NON PERTINENTE in quanto l'art 13 delle NTA al punto 13.03 recita: All'interno delle aree urbanizzate si applicano i limiti all'attività edilizia previsti dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica e di tutela dal rischio idraulico. In particolare, va osservata una fascia di inedificabilità caratterizzata da una profondità di metri dieci, misurati dall'unghia esterna del corso d'acqua medesimo, salvo distanze minori se autorizzate dal Genio Civile.	si tratta di osservazioni molto tecniche e specifiche per la risposta alle quali si rimanda al redattore
18 - 39			Costituzione corridoio ecologico lungo il progn.	L'osservazione risulta NON ACCOGLIBILE e trova la sua risposta dal fatto che il PAT ha previsto quattro corridoi ecologici principali. Inoltre il PAT demanda al PI, all'art 49, la messa a punto della rete ecologica locale.	si tratta di osservazioni molto tecniche e specifiche per la risposta alle quali si rimanda al redattore
18 - 42 a			Scheda VAS, ATO 5 segnalato prato e non vigneto.	L'osservazione è PARZIALMENTE ACCOGLIBILE in quanto si è in presenza di una valutazione generale di un'area agricola che nel tempo può mutare. Ciò non toglie, pur non negando la discrepanza con l'attuale utilizzazione, l'efficacia della valutazione dal momento che è compito del PAT valutare la sottrazione di superficie agricola utilizzata indipendentemente che sia destinata a prato, a vigneto o a ciliegeto.	si tratta di osservazioni molto tecniche e specifiche per la risposta alle quali si rimanda al redattore
18 - 42 b			Rispetto del progn.	L'osservazione risulta NON PERTINENTE in quanto l'art 13 delle NTA al punto 13.03 recita: All'interno delle aree urbanizzate si applicano i limiti all'attività edilizia previsti dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica e di tutela dal rischio idraulico. In particolare, va osservata una fascia di inedificabilità caratterizzata da una profondità di metri dieci, misurati dall'unghia esterna del corso d'acqua medesimo, salvo distanze minori se autorizzate dal Genio Civile.	si tratta di osservazioni molto tecniche e specifiche per la risposta alle quali si rimanda al redattore
18 - 43 a			Scheda VAS ATO 5 VALGATARA SUD segnalato prato e non vigneto.	L'osservazione è PARZIALMENTE ACCOGLIBILE in quanto si è in presenza di una valutazione generale di un'area agricola che nel tempo può mutare. Ciò non toglie, pur non negando la discrepanza con l'attuale utilizzazione, l'efficacia della valutazione dal momento che è compito del PAT valutare la sottrazione di superficie agricola utilizzata indipendentemente che sia destinata a prato, a vigneto o a ciliegeto.	si tratta di osservazioni molto tecniche e specifiche per la risposta alle quali si rimanda al redattore



18 - 43 b			Mancanza di separazione e distinzione tra le aree di espansione residenziale e quelle industriali/artigianali	L'osservazione risulta NON PERTINENTE , in quanto dalle tavole risulta evidente che le due zone sono separate da una strada. Inoltre l'espansione residenziale riguarda un'area attualmente destinata a cantina che troverà ubicazione, con la stessa destinazione d'uso nell'area artigianale/industriale sottostante. Ciò attesta la volontà del PAT di separare le funzioni che attualmente sono promiscue.	si tratta di osservazioni molto tecniche e specifiche per la risposta alle quali si rimanda al redattore
18 - 43 c			Impatto della strada sull'aspetto paesaggistico dell'area.	L'osservazione risulta NON ACCOGLIBILE in quanto la strada progettata, che sarà realizzata nell'ambito del PUA delle due cantine, ha lo scopo di deviare il traffico pesante destinato alle cantine in un percorso vocato, escludendo definitivamente il passaggio all'interno del centro storico.	L'osservazione risulta NON ACCOGLIBILE in quanto la strada progettata, che sarà realizzata nell'ambito del PUA delle due cantine, ha lo scopo di deviare il traffico pesante destinato alle cantine in un percorso vocato, escludendo definitivamente il passaggio all'interno del centro storico.
18 - 43 d			Rispetto del progno.	L'osservazione risulta NON PERTINENTE in quanto l'art 13 delle NTA al punto 13.03 recita: All'interno delle aree urbanizzate si applicano i limiti all'attività edilizia previsti dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica e di tutela dal rischio idraulico. In particolare, va osservata una fascia di inedificabilità caratterizzata da una profondità di metri dieci, misurati dall'unghia esterna del corso d'acqua medesimo, salvo distanze minori se autorizzate dal Genio Civile.	si tratta di osservazioni molto tecniche e specifiche per la risposta alle quali si rimanda al redattore
18 - 44			Scheda VAS ATO 5 VALGATARA NORD segnalato prato e non vigneto.	L'osservazione è PARZIALMENTE ACCOGLIBILE in quanto si è in presenza di una valutazione generale di un'area agricola che nel tempo può mutare. Ciò non toglie, pur non negando la discrepanza con l'attuale utilizzazione, l'efficacia della valutazione dal momento che è compito del PAT valutare la sottrazione di superficie agricola utilizzata indipendentemente che sia destinata a prato, a vigneto o a cilegeto.	si tratta di osservazioni molto tecniche e specifiche per la risposta alle quali si rimanda al redattore
18 - 45 a			Scheda VAS ATO 5 Paverno -Agnella segnalato prato e non vigneto.	L'osservazione è PARZIALMENTE ACCOGLIBILE in quanto si è in presenza di una valutazione generale di un'area agricola che nel tempo può mutare. Ciò non toglie, pur non negando la discrepanza con l'attuale utilizzazione, l'efficacia della valutazione dal momento che è compito del PAT valutare la sottrazione di superficie agricola utilizzata indipendentemente che sia destinata a prato, a vigneto o a cilegeto.	si tratta di osservazioni molto tecniche e specifiche per la risposta alle quali si rimanda al redattore



18 - 45 b	Rispetto del progno.	L'osservazione risulta NON PERTINENTE in quanto l'art 13 delle NTA al punto 13.03 recita: All'interno delle aree urbanizzate si applicano i limiti all'attività edilizia previsti dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica e di tutela dal rischio idraulico. In particolare, va osservata una fascia di inedificabilità caratterizzata da una profondità di metri dieci, misurati dall'unghia esterna del corso d'acqua medesimo, salvo distanze minori se autorizzate dal Genio Civile.	si tratta di osservazioni molto tecniche e specifiche per la risposta alle quali si rimanda al redattore
18 - 48 a	Scheda VAS ATO 3 Pezza segnalato prato e non vigneto.	L'osservazione è PARZIALMENTE ACCOGLIBILE in quanto si è in presenza di una valutazione generale di un'area agricola che nel tempo può mutare. Ciò non toglie, pur non negando la discrepanza con l'attuale utilizzazione, l'efficacia della valutazione dal momento che è compito del PAT valutare la sottrazione di superficie agricola utilizzata indipendentemente che sia destinata a prato, a vigneto o a ciliegeto.	si tratta di osservazioni molto tecniche e specifiche per la risposta alle quali si rimanda al redattore
18 - 49 a	Ato 4 - SAN ROCCO - non collegamento al depuratore	L'osservazione risulta NON PERTINENTE in quanto la scheda si riferisce alla dotazione infrastrutturale degli ambiti. E' lapalissiano che la zona, ancorché non urbanizzata, non sia attualmente collegata al depuratore.	si tratta di osservazioni molto tecniche e specifiche per la risposta alle quali si rimanda al redattore
18 - 50 a	ATO 3 - MARANO CAPOLUOGO inadeguata edificazione per problematicità dell'idoneità dei terreni.	L'osservazione risulta NON PERTINENTE in quanto l'area risulta idonea a condizione come attestato nella TAV 3 Carta delle Fragilità le cui modalità di esecuzione sono normate dall'art. 30 delle N.T.A.	si tratta di osservazioni molto tecniche e specifiche per la risposta alle quali si rimanda al redattore
18 - 50 b	ATO 3 - MARANO CAPOLUOGO: segnalato prato e non vigneto.	L'osservazione è PARZIALMENTE ACCOGLIBILE in quanto si è in presenza di una valutazione generale di un'area agricola che nel tempo può mutare. Ciò non toglie, pur non negando la discrepanza con l'attuale utilizzazione, l'efficacia della valutazione dal momento che è compito del PAT valutare la sottrazione di superficie agricola utilizzata indipendentemente che sia destinata a prato, a vigneto o a ciliegeto.	si tratta di osservazioni molto tecniche e specifiche per la risposta alle quali si rimanda al redattore
18 - 51 a	Ato 4 - PURANO - non collegamento al depuratore	L'osservazione risulta NON PERTINENTE in quanto le scheda si riferisce alla dotazione infrastrutturale degli ambiti. E' lapalissiano che la zona, ancorché non urbanizzata, non sia attualmente collegata al depuratore.	si tratta di osservazioni molto tecniche e specifiche per la risposta alle quali si rimanda al redattore



18 - 51 b			Ato 4 - PURANO segnalato prato e non vigneto.	L'osservazione è PARZIALMENTE ACCOGLIBILE in quanto si è in presenza di una valutazione generale di un'area agricola che nel tempo può mutare. Ciò non toglie, pur non negando la discrepanza con l'attuale utilizzazione, l'efficacia della valutazione dal momento che è compito del PAT valutare la sottrazione di superficie agricola utilizzata indipendentemente che sia destinata a prato, a vigneto o a ciliegeto.	si tratta di osservazioni molto tecniche e specifiche per la risposta alle quali si rimanda al redattore
18 - 52			Ato 4 - LA PONTAROLA non collegamento al depuratore.	L'osservazione risulta NON PERTINENTE in quanto le scheda si riferisce alla dotazione infrastrutturale degli ambiti. E' lapalissiano che la zona, ancorché non urbanizzata, non sia attualmente collegata al depuratore.	si tratta di osservazioni molto tecniche e specifiche per la risposta alle quali si rimanda al redattore
18 - 53 a			Località La Granda.	Per quanto riguarda la località la Granda, pur non recependo quanto descritto come osservazione si rimanda alle valutazioni alla osservazione 6.b dell'Ufficio Tecnico Comunale	Si veda risposta già data dall'Amministrazione alla osservazione 6b
18 - 53 b			Richiesta di estendere la destinazione di zona preferenziale di riqualificazione dell'ambito agricolo alle località TEZZE e GIROTTO.	L'osservazione risulta NON ACCOGLIBILE in quanto il PAT ha previsto per le due località la destinazione a Centri storici rurali. Tale destinazione normata dagli art. 11 e 27 delle NTA . L'osservazione risulta inoltre NON PERTINENTE in quanto la destinazione a zona preferenziale di riqualificazione dell'ambito agricolo ha un valore di tutele minore rispetto a quello previsto dal PAT.	si condivide la valutazione del redattore
18 - 59			Manca totalmente la valorizzazione del sistema dei terrazzamenti.	L'osservazione NON E' PERTINENTE in quanto l'osservante ignora quanto descritto al secondo paragrafo del punto 14 dell'art 26 delle NTA che recita: - il PI salvaguarda l'assetto agrario, con particolare riferimento ai modi tradizionali dell'impianto del vigneto, salvaguardando la tipica disposizione a gradoni con "marogne".	si tratta di osservazioni molto tecniche e specifiche per la risposta alle quali si rimanda al redattore
18 - 60			Mancanza di cartografia dei sentieri percorribili a piedi, in mountain-bike o a cavallo.	L'osservazione NON E' PERTINENTE in quanto l'osservante ignora quanto descritto nei dettami degli articoli riguardanti le Invarianti di natura ambientale e paesistica ed in particolare all'art. 24 delle NTA	si tratta di osservazioni molto tecniche e specifiche per la risposta alle quali si rimanda al redattore
18 - 61			Proposta che venga istituito un parco comunale sul Monte Noroni.	Il PAT ha previsto per la zona un ambito territoriale cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione e non indica che sia un'area da inserire nel Parco Regionale della Lessinia. Questa scelta è mirata alla possibilità del godimento pubblico e quindi nell'ottica della aspirazioni	si tratta di osservazioni molto tecniche e specifiche per la risposta alle quali si rimanda al redattore



Oss. al PAT N°	prot.	Data di arrivo	Soggetto proponente	Sintesi della proposta	Valutazione del redattore della VAS	Valutazione dell'Amministrazione
					dell'osservante senza che il Comune debba espropriare dei terreni non di sua proprietà. Per questi motivi l'osservazione NON E' ACCOGLIBILE	
25 a	9365	19/12/2012 (inviato a mezzo pec il 18/12/2012)	Zardini Paolo	Si contesta l'effettiva presenza alla concertazione di tutte le Associazioni citate nella VAS. Viene chiesto il mandato con cui il Sig. Lonardi Angelo partecipa alla prima assemblea quale rappresentate della Coldiretti. Si contesta la procedura dell'Uff. Tecnico per l'invito alle associazioni.	NON PERTINENTE in quanto nella VAS sono state citate le associazioni che sono state invitate, indipendentemente che siano venute o meno	La convocazione delle assemblee è avvenuta con manifesti appesi nelle 6 bacheche comunali disposte nelle piazze dei nuclei abitati del Comune, mediante avviso all'albo e mediante avviso sul sito Internet. La diffusione è stata ampia e testimoniata dalla partecipazione di molti rappresentanti delle associazioni, all'uopo invitate e di cittadini. Il sig. Lonardi Angelo è membro della cooperativa cerasicoltori di Marano, agricoltore da sempre iscritto alla Coldiretti locale nonché amministratore storicamente riferimento degli agricoltori e della Coldiretti locale che non ha sollevato alcuna osservazione al PAT né ha lamentato scarsità di comunicazione che invece è stata ampia e condivisa
26	9469	21/12/2012 (spedita a mezzo posta Racc. A.R. 18/12/2012)	Legambiente Verona nella persona del Presidente Lorenzo Albi		L'osservazione, che viene suddivisa in categorie, necessita di una valutazione anche della premessa dell'osservazione in merito a:	
26 _ 1				PREMESSA: Presenza diffusa dei vigneti	NON PERTINENTE in quanto la presenza diffusa dei vigneti è un elemento paesaggistico consolidato nel tempo che ha raggiunto forme e spazi particolarmente enfatizzati, in conseguenza della sempre maggior richiesta di mercato dei suoi prodotti, Valpolicella classico, Amarone e Recioto. In ogni caso, si tratta della trasformazione antropica di un paesaggio che necessariamente muta per effetto dell'azione della mano dell'uomo. La Convenzione Europea del Paesaggio, del resto, definisce il paesaggio come la conseguenza dell'azione antropica nei confronti dei valori naturali dei luoghi e non certo lo criminalizza. Spetta pertanto al PI, come del resto è stato demandato, redigere forme non solo di tutela, ma anche di valorizzazione, in modo che il "nuovo" paesaggio antropizzato sappia, traendo stili dalla tradizione locale, coniugarsi perfettamente con l'ambiente costruito.	NON PERTINENTE in quanto la presenza diffusa dei vigneti è un elemento paesaggistico consolidato nel tempo che ha raggiunto forme e spazi particolarmente enfatizzati, in conseguenza della sempre maggior richiesta di mercato dei suoi prodotti, Valpolicella classico, Amarone e Recioto. In ogni caso, si tratta della trasformazione antropica di un paesaggio che necessariamente muta per effetto dell'azione della mano dell'uomo. La Convenzione Europea del Paesaggio, del resto, definisce il paesaggio come la conseguenza dell'azione antropica nei confronti dei valori naturali dei luoghi e non certo lo criminalizza. Spetta pertanto al PI, come del resto è stato demandato, redigere forme non solo di tutela, ma anche di valorizzazione, in modo che il "nuovo" paesaggio antropizzato sappia, traendo stili dalla tradizione locale, coniugarsi perfettamente con l'ambiente costruito.



26 _ 4			Assenza di impatti cumulativi nella Relazione Ambientale.	NON PERTINENTE per le stesse ragioni già espresse per l'osservazione 18 - 37. Tuttavia è da sottolineare che nell'ambito del territorio comunale di Marano di Valpolicella si riscontrano elementi che impattano nei confronti dell'ambiente tali da non determinare soglie cumulative significative. Ciò a fronte della situazione attuale, come nei confronti delle valutazioni di previsione a seguito dell'approvazione ed entrata in vigore del Piano di Assetto del Territorio (PAT). Merita un cenno, un argomento significativo che, però, non attiene alle competenze del Piano di Assetto del Territorio (PAT): l'insediamento minerario Cementi Rossi. Tale tematica, infatti, è di competenza diretta di organi superiori a quello comunale.	NON PERTINENTE per le stesse ragioni già espresse per l'osservazione 18 - 37. Tuttavia è da sottolineare che nell'ambito del territorio comunale di Marano di Valpolicella si riscontrano elementi che impattano nei confronti dell'ambiente tali da non determinare soglie cumulative significative. Ciò a fronte della situazione attuale, come nei confronti delle valutazioni di previsione a seguito dell'approvazione ed entrata in vigore del Piano di Assetto del Territorio (PAT). Merita un cenno, un argomento significativo che, però, non attiene alle competenze del Piano di Assetto del Territorio (PAT): l'insediamento minerario Cementi Rossi. Tale tematica, infatti, è di competenza diretta di organi superiori a quello comunale.
26 _ 6			Mancanza di partecipazione.	L'osservazione è NON PERTINENTE , dal momento che sono state attuate tutte le procedure di consultazione. Prova ne sono le osservazioni qui proposte sono frutto della disponibilità dei documenti, opportunamente consultati.	L'osservazione è NON PERTINENTE , dal momento che sono state attuate tutte le procedure di consultazione. Prova ne sono le osservazioni qui proposte sono frutto della disponibilità dei documenti, opportunamente consultati.
26 _ 7 a			Relativamente all'ATO 2 Purano - errata indicazione dell'utilizzazione dell'area agricola.	L'osservazione è PARZIALMENTE ACCOGLIBILE in quanto si è in presenza di una valutazione generale di un'area agricola che nel tempo può mutare. Ciò non toglie, pur non negando la discrepanza con l'attuale utilizzazione, l'efficacia della valutazione dal momento che è compito del PAT valutare la sottrazione di superficie agricola utilizzata indipendentemente che sia destinata a prato, a vigneto o a cilegeto.	La località Purano insiste nell'ATO 1 e non 2. L'osservazione è PARZIALMENTE ACCOGLIBILE in quanto si è in presenza di una valutazione generale di un'area agricola che nel tempo può mutare. Ciò non toglie, pur non negando la discrepanza con l'attuale utilizzazione, l'efficacia della valutazione dal momento che è compito del PAT valutare la sottrazione di superficie agricola utilizzata indipendentemente che sia destinata a prato, a vigneto o a cilegeto.
26 _ 7b			Relativamente all'ATO 2 Purano - inedificabilità per presenza di presunta faglia.	Nei premettere la non rispondenza dei dati espressi dall'osservazione in quanto la località Purano insiste nell'ATO 1 e non 2, si rileva che l'osservazione è NON PERTINENTE , dal momento che la tavola 3 - Carte delle Fragilità identifica la zona come area idonea senza alcuna condizione. E' altresì da rilevare la non pertinenza dell'osservazione per i dettami del paragrafo c) del punto 19.03 che recita: "l'edificazione e la realizzazione di opere o movimenti terra non previamente autorizzati dalle autorità competenti per la tutela".	L'osservazione è NON PERTINENTE , dal momento che la tavola 3 - Carte delle Fragilità identifica la zona come area idonea senza alcuna condizione. E' altresì da rilevare la non pertinenza dell'osservazione per i dettami del paragrafo c) del punto 19.03 che recita: "l'edificazione e la realizzazione di opere o movimenti terra non previamente autorizzati dalle autorità competenti per la tutela".



26_7c			Relativamente all'ATO 2 Purano - errata indicazione del riferimento grafico tav 1 anziché tav 2	Nel premettere la non rispondenza dei dati espressi dall'osservazione in quanto la località Purano insiste nell'ATO 1 e non 2, si rileva che l'osservazione E' PARZIALMENTE ACCOGLIBILE per il riferimento alla tav 2 e non alla tav 1e si provvederà alla correzione.	Si rimanda all'analisi tecnica del redattore
26_7d			Relativamente all'ATO 2 Purano - errata indicazione del riferimento grafico dell'art 26 alla tav 4.2.	Nel premettere la non rispondenza dei dati espressi dall'osservazione in quanto la località Purano insiste nell'ATO 1 e non 2, si rileva che l'osservazione E' PARZIALMENTE ACCOGLIBILE si provvederà alla correzione.	Si rimanda all'analisi tecnica del redattore
27_8 a			Relativamente all'ATO3 MARANO - errata indicazione dell'utilizzazione dell'area agricola.	L'osservazione è PARZIALMENTE ACCOGLIBILE in quanto si è in presenza di una valutazione generale di un'area agricola che nel tempo può mutare. Ciò non toglie, pur non negando la discrepanza con l'attuale utilizzazione, l'efficacia della valutazione dal momento che è compito del PAT valutare la sottrazione di superficie agricola utilizzata indipendentemente che sia destinata a prato, a vigneto o a ciliegeto.	L'osservazione è PARZIALMENTE ACCOGLIBILE in quanto si è in presenza di una valutazione generale di un'area agricola che nel tempo può mutare. Ciò non toglie, pur non negando la discrepanza con l'attuale utilizzazione, l'efficacia della valutazione dal momento che è compito del PAT valutare la sottrazione di superficie agricola utilizzata indipendentemente che sia destinata a prato, a vigneto o a ciliegeto.
27_8 B			Relativamente all'ATO3 MARANO - errata indicazione del riferimento grafico dell'art 26 alla tav 4.2 .	L'osservazione E' PARZIALMENTE ACCOGLIBILE si provvederà alla correzione.	Si rimanda all'analisi tecnica del redattore
27_9 a			Relativamente all'ATO 4 Pezza - errata indicazione dell'utilizzazione dell'area agricola.	L'osservazione è PARZIALMENTE ACCOGLIBILE in quanto si è in presenza di una valutazione generale di un'area agricola che nel tempo può mutare. Ciò non toglie, pur non negando la discrepanza con l'attuale utilizzazione, l'efficacia della valutazione dal momento che è compito del PAT valutare la sottrazione di superficie agricola utilizzata indipendentemente che sia destinata a prato, a vigneto o a ciliegeto.	L'osservazione è PARZIALMENTE ACCOGLIBILE in quanto si è in presenza di una valutazione generale di un'area agricola che nel tempo può mutare. Ciò non toglie, pur non negando la discrepanza con l'attuale utilizzazione, l'efficacia della valutazione dal momento che è compito del PAT valutare la sottrazione di superficie agricola utilizzata indipendentemente che sia destinata a prato, a vigneto o a ciliegeto.
27_9 c			Relativamente all'ATO4 Pezza - vincolo idrogeologico.	L'osservazione è NON PERTINENTE , dal momento che la tavola 1 carta delle dei vincoli e della pianificazione territoriale non visualizza per le aree in questione il vincolo idrogeologico ed inoltre la tav 3 - Carte delle Fragilità identifica la zona come area idonea	La tavola 1 carta delle dei vincoli e della pianificazione territoriale non visualizza per le aree in questione il vincolo idrogeologico ed inoltre la tav 3 - Carte delle Fragilità identifica la zona come area idonea



27_10 a			Relativamente all'ATO 5 PAVERNO - AGNELLA Aree incluse in un cono alluvionale.	L'osservazione è NON PERTINENTE , dal momento che ben due aree sulle tre previste in località Agnella _Paverno ricadono al di fuori del cono alluvionale. Solamente la terza ad ovest ricade nel cono ed è adiacente all'edificio costruito sia storico che recente. In ogni caso la tavola 3 Carta delle fragilità legittima la scelta in quanto le aree sono poste su zone idonee senza alcuna condizione ed inoltre il paragrafo c) del punto 19.03 recita: "l'edificazione e la realizzazione di opere o movimenti terra non previamente autorizzati dalle autorità competenti per la tutela".	Ben due aree sulle tre previste in località Agnella _Paverno ricadono al di fuori del cono alluvionale. Solamente la terza ad ovest ricade nel cono ed è adiacente all'edificio costruito sia storico che recente. In ogni caso la tavola 3 Carta delle fragilità legittima la scelta in quanto le aree sono poste su zone idonee senza alcuna condizione ed inoltre il paragrafo c) del punto 19.03 recita: "l'edificazione e la realizzazione di opere o movimenti terra non previamente autorizzati dalle autorità competenti per la tutela".
27_11 a			Relativamente all'ATO 5 VALGATARA - errata indicazione dell'utilizzazione dell'area agricola.	L'osservazione è PARZIALMENTE ACCOGLIBILE in quanto si è in presenza di una valutazione generale di un'area agricola che nel tempo può mutare. Ciò non toglie, pur non negando la discrepanza con l'attuale utilizzazione, l'efficacia della valutazione dal momento che è compito del PAT valutare la sottrazione di superficie agricola utilizzata indipendentemente che sia destinata a prato, a vigneto o a ciliegeto.	Si rileva una valutazione generale di un'area agricola che nel tempo può mutare. Ciò non toglie, pur non negando la discrepanza con l'attuale utilizzazione, l'efficacia della valutazione dal momento che è compito del PAT valutare la sottrazione di superficie agricola utilizzata indipendentemente che sia destinata a prato, a vigneto o a ciliegeto.
27_11 c			Relativamente all'ATO 5 Rugolin - Aree incluse in un cono alluvionale.	L'osservazione è NON PERTINENTE , dal momento che lo sviluppo residenziale è legittimato dalla tavola 3 Carta delle fragilità in quanto le aree sono poste su zone idonee senza alcuna condizione.	Lo sviluppo residenziale è legittimato dalla tavola 3 Carta delle fragilità in quanto le aree sono poste su zone idonee senza alcuna condizione.
27_12 a			Relativamente all'ATO 5 VALGATARA - errata indicazione dell'utilizzazione dell'area agricola.	L'osservazione è PARZIALMENTE ACCOGLIBILE in quanto si è in presenza di una valutazione generale di un'area agricola che nel tempo può mutare. Ciò non toglie, pur non negando la discrepanza con l'attuale utilizzazione, l'efficacia della valutazione dal momento che è compito del PAT valutare la sottrazione di superficie agricola utilizzata indipendentemente che sia destinata a prato, a vigneto o a ciliegeto.	Si rileva una valutazione generale di un'area agricola che nel tempo può mutare. Ciò non toglie, pur non negando la discrepanza con l'attuale utilizzazione, l'efficacia della valutazione dal momento che è compito del PAT valutare la sottrazione di superficie agricola utilizzata indipendentemente che sia destinata a prato, a vigneto o a ciliegeto.
27_12 b			Relativamente all'ATO 5 VALGATARA Stralciare l'area di sviluppo produttivo per la presenza di ambiti rilevanti di armatura locale.	L'osservazione NON E' ACCOGLIBILE in quanto l'area produttiva è destinata, come già sottolineato nelle osservazioni analoghe, ad un'area agro-industriale. La cantina vitivinicola così come concepita dal PAT è orientata a coniugare le istanze produttive alla salvaguardia del territorio e ciò per esaltare il vino prodotto della terra che insiste anche in ambiti di armatura locale che il PAT all'articolo 20 delle NTA intende salvaguardare.	L'osservazione NON E' ACCOGLIBILE in quanto l'area produttiva è destinata, come già sottolineato nelle osservazioni analoghe, ad un'area agro-industriale. La cantina vitivinicola così come concepita dal PAT è orientata a coniugare le istanze produttive alla salvaguardia del territorio e ciò per esaltare il vino prodotto della terra che insiste anche in ambiti di armatura locale che il PAT all'articolo 20 delle NTA intende salvaguardare.



27_13 a				Relativamente all'ATO 5 RUGOLIN - errata indicazione dell'utilizzazione dell'area agricola.	L'osservazione è PARZIALMENTE ACCOGLIBILE in quanto si è in presenza di una valutazione generale di un'area agricola che nel tempo può mutare. Ciò non toglie, pur non negando la discrepanza con l'attuale utilizzazione, l'efficacia della valutazione dal momento che è compito del PAT valutare la sottrazione di superficie agricola utilizzata indipendentemente che sia destinata a prato, a vigneto o a cilegeto.	Si rileva di una valutazione generale di un'area agricola che nel tempo può mutare. Ciò non toglie, pur non negando la discrepanza con l'attuale utilizzazione, l'efficacia della valutazione dal momento che è compito del PAT valutare la sottrazione di superficie agricola utilizzata indipendentemente che sia destinata a prato, a vigneto o a cilegeto.
27_13 b				Relativamente all'ATO 5 RUGOLIN Stralciare l'area di sviluppo produttivo per la presenza di ambiti rilevanti di armatura locale.	L'osservazione NON E' ACCOGLIBILE in quanto il PAT prevede, in ogni caso, il rispetto dei dettami dell'art 20 delle NTA mirati alla salvaguardia e alla valorizzazione degli ambiti di armatura locale. Ambiti che, nel caso specifico, sorgono ad est della zona di espansione produttiva. E' inoltre da rilevare che l'area produttiva non è unita all'area residenziale anche ai sensi del chiarimento voluto dall'Amministrazione Comunale all'osservazione 6 di destinare l'area in località La Granda come zona agricola.	L'osservazione NON E' ACCOGLIBILE in quanto il PAT prevede, in ogni caso, il rispetto dei dettami dell'art 20 delle NTA mirati alla salvaguardia e alla valorizzazione degli ambiti di armatura locale. Ambiti che, nel caso specifico, sorgono ad est della zona di espansione produttiva. E' inoltre da rilevare che l'area produttiva non è unita all'area residenziale anche ai sensi del chiarimento voluto dall'Amministrazione Comunale all'osservazione 6 di destinare l'area in località La Granda come zona agricola.
27_13 c				Relativamente all'ATO 5 RUGOLIN Valutare la soluzione di prevedere nuove aree produttive in aree già compromesse anche se esterne al territorio di Marano.	L'osservazione risulta NON PERTINENTE nel caso specifico, in quanto lo sviluppo dell'area produttiva mira a definire, prevedendo una forma conclusa, un'area esistente.	Lo sviluppo dell'area produttiva mira a definire, prevedendo una forma chiusa, un'area esistente.

CONSIDERATO che:

- Il Rapporto Ambientale esaminato, integrato secondo le indicazioni fornite in sede istruttoria, risulta sufficientemente impostato e contiene le informazioni di cui all'allegato I del D.Lgs. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 13 del medesimo D.Lgs. 152/2006.
- Il Rapporto Ambientale del PAT ha sufficientemente considerato nel complesso le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano.
- Il Rapporto Ambientale, conferma i criteri assunti dal PAT, e approfondisce gli obiettivi del Documento Preliminare evidenziando le specifiche azioni inserite nelle NTA, divise sia per componenti ambientali e socio-economiche, che per obiettivi.
- La verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione alla pianificazione sovraordinata.
- In sede istruttoria sono stati richiesti approfondimenti valutativi nel merito del Rapporto Ambientale che non aveva del tutto ottemperato alle prescrizioni ed indicazioni contenute nel Parere della Commissione VAS sul Rapporto Ambientale Preliminare.



- Dall'analisi delle principali azioni strategiche individuate nella Carta della Trasformabilità, sono emerse alcune incongruenze e contraddizioni rispetto a quanto indicato nella carta dei vincoli ed invarianti, che sono state in parte chiarite nella nuova valutazione. Sarà pertanto necessario in fase di attuazione delle scelte strategiche verificare l'effettiva coerenza con i suddetti vincoli ed invarianti. In particolare in località Valgatara le adiacenti azioni strategiche di tipo produttivo e residenziale ricadono in parte nella zona caratterizzata dall'invariante "ambiti rilevanti per l'armatura ecologica locale", ovvero in contrasto con l'edificazione. Le suddette azioni strategiche dovranno essere verificate, uniformando le linee preferenziali di sviluppo a residenziale o a produttivo.
- In sede istruttoria si è evidenziato come siano state identificate all'interno dell'ATO 4c e ATO 5g delle linee preferenziali di sviluppo produttivo in assenza di un consolidato avente la medesima destinazione d'uso ed in centro storico. Tali azioni strategiche potranno essere attuate solo se risulteranno compatibili con le residenze e salvaguardando la componente storica e paesaggistica e sociale.

RITENUTO che dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale, con le integrazioni fornite, sia sufficientemente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato I della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 5 della medesima Direttiva.

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME
AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. 152/2006
PARERE POSITIVO**

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Marano di
Valpolicella (VR) a condizione che siano ottemperate le seguenti

**PRESCRIZIONI
PRIMA DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO**

1. Le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate e/o sostituite con tutte le eventuali prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali, nonché con quanto individuato dal Valutatore nel Rapporto Ambientale e nelle successive integrazioni.
2. Le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate prevedendo che tutti i PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L. 106/2011, saranno sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 152/2006, salvo che non rientrino nelle fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1717 del 03.10.2013.
3. Le Norme Tecniche di Attuazione devono essere integrate prevedendo che le linee preferenziali di sviluppo produttivo individuate nei centri storici o comunque in ambiti prevalentemente residenziali, siano compatibili con la residenza, salvaguardando la componente storica e paesaggistica e sociale.
4. Nelle aree in cui siano previste le linee preferenziali di sviluppo produttivo che convergono o sono in prossimità con quelle residenziali, si dovranno prevedere idonee misure di mitigazione, al fine di ridurre gli eventuali effetti derivanti dall'attuazione delle suddette strategie.
5. Il Piano di monitoraggio individuato nel Rapporto Ambientale dovrà essere inserito anche nelle Norme Tecniche di Attuazione, al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi



sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati e gli effetti cumulativi ancorché non direttamente derivanti dalle azioni di piano. In particolare dovrà essere inserito anche un indicatore relativo all'attività estrattiva per la quale è in corso il rinnovo della concessione. Le azioni di Piano dovranno essere sottoposte a monitoraggio, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, quindi, adottare le opportune misure correttive.

6. In riferimento al contenimento dell'inquinamento luminoso e all'incremento del risparmio energetico occorre inserire un articolo riportante le seguenti prescrizioni:
 - Per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.
 - Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.
 - È fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria.
 - Per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro.
 - L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio.
 - E' vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste.
 - Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia rispettano questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non è essenziale un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica).
 - E' vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l'alto.
7. La Dichiarazione di Sintesi va redatta ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 152/2006 come modificato con D.Lgs. 4/2008, tenendo conto di tutte le integrazioni/chiarimenti forniti in sede istruttoria.
8. La Valutazione di Incidenza del Piano si è conclusa con la Relazione Istruttoria n. 66/2014; richiamando le valutazioni e considerazioni in essa contenute, si ritiene, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, di prescrivere:
 - di analizzare, in sede di strumenti di pianificazione comunale derivanti dall'attuazione delle norme tecniche del PAT, le aree residenziali con l'obiettivo di dare efficacia alle fattispecie di esclusione di cui al punto V) lettera B, §3 dell'allegato A alla D.G.R. 3173/2006 al fine di semplificare l'iter autorizzativo di progetti e interventi;
 - che gli strumenti attuativi, gli accordi di programma e le azioni svolte in attuazione del piano non interessino ambiti riconosciuti come habitat, habitat di specie e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 09/147/Ce in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse



pubblico;

- di stralciare il punto 9 delle prescrizioni e vincoli dell'art. 22 "Invarianti di natura ambientale e paesaggistica, aree a bassa trasformabilità. SIC IT3210001 Monti Lessini: Cascate di Molina e Parco Naturale Regionale della Lessinia": (...) *Qualora si contemplassero sovrapposizioni di superfici con porzioni di aree appartenenti all'area Mineraria di cui al successivo articolo 23, prevalgono le norme dell'area mineraria;*

- di modificare l'Art. 22 "Invarianti di natura ambientale e paesaggistica, aree a bassa trasformabilità. SIC IT3210001 Monti Lessini: Cascate di Molina e Parco Naturale Regionale della Lessinia", come segue:

Rif. Grafico: Tav. 2 Carta delle Invarianti.

Tav 4.1 Ato 1 – SubAto 1a e SubAto 1b

Carta Tecnica Regionale Numerica (CTRN) aggiornata con Quadro Conoscitivo del PAT 22.01 Si tratta di due zone contigue che caratterizzano a nord -ovest il territorio di Marano di Valpolicella. Tali zone, a forte caratterizzazione naturalistico-paesaggistica, sono da tutelare nella loro organicità definita dalla morfologia ed uso del suolo, assetto idrogeologico, valore paesaggistico.

22.02 La prima zona è individuata dalla Rete ecologica europea Natura 2000, come Sito di Importanza Comunitaria in ottemperanza degli obblighi derivanti dall'applicazione delle direttive 09/147/Ce e 92/43/Cee. Tale area si posiziona lungo la Val Sorda incisa dal rio Mondrago che delinea il confine comunale settentrionale, ed è identificata come Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) IT3210002 Monti Lessini: Cascate di Molina.

22.03 La seconda zona rientra nei confini del Parco Naturale Regionale della Lessinia, che si estende per oltre 100 km² e comprende "isole" di diversa estensione, individuate come aree da sottoporre a regime di protezione per la presenza di emergenze naturalistiche e paesaggistiche di straordinario valore. In particolare il Parco Naturale Regionale della Lessinia comprende la porzione del territorio comunale di nord-ovest, precisamente le aree ubicate a nord lungo la Val Sorda e verso sud lungo la Valle di Fumane.

Direttive

22.04 In tali ambiti, vanno rispettate le disposizioni di cui al D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., della normativa regionale vigente in materia di valutazione di incidenza e delle norme generali del Parco Naturale della Lessinia, gestito dalla Comunità Montana della Lessinia, istituita con legge regionale 30 gennaio 1990 n. 12 (BUR n. 8/19909) nonché delle altre norme del PAT. Sono ammessi:

a) gli interventi di nuova edificazione, solo se realmente connessi alle attività del parco e all'attività agricola in essi insistenti. In questo ultimo caso la nuova edificazione dovrà collocarsi esclusivamente in adiacenza a fabbricati esistenti nel rispetto di tipologie, caratteri e uso di materiali e comunque la nuova edificazione non potrà mai essere emergente rispetto all'esistente;

b) negli edifici esistenti non più connessi con l'agricoltura, sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

c) fino alla redazione del P.I. relativo agli edifici non più funzionali al fondo agricolo non è consentita alcun cambio di destinazione d'uso. Il P.I. provvederà a definire le destinazioni d'uso che in ogni caso dovranno essere connesse alle attività agricole e all'attività turistica del parco;

22.05 Eventuali interventi edificatori, miglioramenti fondiari, interventi di ampliamento della viabilità esistente, o in generale interventi di trasformazione del territorio devono essere localizzati, dimensionati e progettati:

a) in modo da non nascondere eventuali emergenze o punti di riferimento significativi;



b) secondo tipologie e criteri coerenti con il contesto e con la composizione generale del paesaggio, al fine di non alterarne negativamente l'assetto percettivo, eventuali impatti negativi vanno opportunamente schermati e mitigati;

c) con esclusione di sbancamenti e terrazzamenti che modifichino il regime idraulico delle acque, o l'assetto idrogeologico o determinino un'alterazione significativa del paesaggio preesistente e del profilo dei terreni;

22.06 Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati e acciottolati nelle sistemazioni esterne.

22.07 E' vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, che non rientrano in una specifica pianificazione tesa alla valorizzazione dell'ambito.

22.08 Non è ammessa l'apertura di nuove strade, che non siano strade agro-silvo-pastorali o percorsi pedonali e ciclabili: sono altresì consentiti la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di percorsi pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati. Eventuali strade di interesse pubblico, potranno essere realizzate esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente in materia.

Prescrizioni e Vincoli

22.09 Il P.I. individuerà gli ambiti di pregio territoriale e gli ambiti di interesse del paesaggio agricolo, insistente nel parco, prevedendo la loro conservazione e tutela nell'ottica di una valorizzazione complessiva dei siti, prevedendo e promuovendo:

1. lo sviluppo e l'integrità delle aziende agricole e dell'attività agricola insistente nei siti;
2. la fruizione turistica dei siti, attraverso l'organizzazione di percorsi ciclopedonali e, dove possibile, l'individuazione e idonea attrezzatura di punti panoramici o rilevanti per la percezione del paesaggio;
3. le attività agrituristiche e di servizio, prevedendo il riuso di annessi rustici non più funzionali al fondo;
4. l'individuazione, la tutela, il recupero e la valorizzazione degli elementi che rivestono particolare valenza dal punto vista storico-paesaggistico e quelli caratterizzanti la struttura agricola tradizionale del territorio (reticolo dei corsi d'acqua, manufatti storici, viabilità vicinale, sistemazioni agricole tradizionali, ecc.);
5. la riqualificazione di eventuali parti incoerenti, con rimozione degli elementi di degrado ambientale;
6. il divieto dell'edificazione non funzionale alle attività agricole e all'attività turistica del parco;
7. la rimozione o mitigazione degli impatti visivi, acustici, olfattivi legati a manufatti/fabbricati/attività non coerenti presenti nel territorio;
8. la riqualificazione di aree con sistemazioni incoerenti e dei fabbricati fatiscenti o detrattori di qualità.

22.10 Nell'attuazione di quanto previsto dalla normativa di piano non dovranno essere interessati ambiti riconosciuti come habitat, habitat di specie e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;

- di verificare la necessità di avviare la procedura per la valutazione di incidenza ai sensi della normativa vigente per gli strumenti pianificatori (come ad esempio P.I., P.U.A. e programmi complessi), progetti e interventi con riferimento alle seguenti Norme di Piano: art. 22 e art. 23;
- che i progetti di conservazione e valorizzazione ambientale individuati con gli art. 49 e 51 e con i P.I. e riferiti al mantenimento o miglioramento dello stato di conservazione di habitat, habitat di specie e specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE, vengano sviluppati secondo i principi e le indicazioni riportate nel



documento "Indicazioni operative per la redazione dei Piani di Gestione per i siti della rete Natura 2000" (cap. 5 e 6) di cui all'allegato A alla D.G.R. 4241/08;

- di subordinare l'attuazione delle azioni di conservazione attiva di habitat e specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE alla valutazione da parte dell'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per gli aspetti di cui all'art. 5, comma 3, del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

9. La Sintesi non Tecnica dovrà essere integrata in relazione a quanto sopra esposto nonché con quanto integrato in sede istruttoria.
10. Il provvedimento di approvazione dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria.
11. Il Comune di Marano di Valpolicella deve provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web dell'atto di approvazione del Piano, del Rapporto Ambientale così come integrato nonché con quanto contenuto nei pareri degli Enti competenti in materia, della Sintesi Non Tecnica così come integrata, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il monitoraggio.

Oltre a quanto sopra riportato, **in sede di attuazione del Piano** occorre ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:

12. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
13. I perimetri degli ambiti a edificazione diffusa individuati sull'elaborato "Carta della Trasformabilità" come "zona preferenziale di riqualificazione dell'ambito agricolo", devono essere attentamente verificati al fine di contenere il consumo di suolo naturale/seminaturale.
14. L'attuazione delle azioni strategiche individuate negli elaborati di Piano dovranno rispettare i vincoli, le norme e le fasce di rispetto individuate nelle NTA, nella "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale", nella "Carta delle Invarianti" e nella "Carta delle Fragilità".
15. In località Valgatara le due adiacenti azioni strategiche di tipo produttivo e residenziale dovranno essere verificate con l'invariante "ambiti rilevanti per l'armatura ecologica", uniformando queste due linee preferenziali di sviluppo a residenziale o a produttivo.
16. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
17. In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri contenuti nel Rapporto Ambientale, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il Direttore della Sezione Coordinamento
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente Parere si compone di 20 pagine